




Consiglio Provincia autonoma di Trento  
COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Comitato provinciale per le comunicazioni  
Prot. n. CPTN/0012975/I

Trento, 23/07/2015



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

Reg. delib. n. 5

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

Oggetto: Definizione della controversia GU14 XXX/VODAFONE OMNITEL XXX

Il giorno 23 luglio 2015  
si è riunito a Trento presso la propria sede

ad ore 9.00

### IL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

Presenti:	Il Presidente	Carlo Buzzi
	il Componente	Roberto Campana Carlo Giordani Orfeo Donatini Giuseppe Stefenelli

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, il Consiglio e la Provincia autonoma di Trento ed il Comitato provinciale per le Comunicazioni;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", di seguito "Regolamento";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori";

VISTA la proposta di decisione del consulente del Comitato avv. Matteo Benvegnù a'sensi dell'art. 19 del *Regolamento*;

UDITA l'illustrazione del Presidente del Comitato provinciale per le Comunicazioni Carlo Buzzi;

VISTA l'istanza dell'utente XXX presentata in data 16 febbraio 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. La posizione dell'istante**

In data 16 febbraio 2015 XXX presentava il formulario GU14 al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento, prot. n. 2912/A, col quale si doleva nei confronti di VODAFONE OMNITEL XXX, da qui in poi semplicemente VODAFONE, per le sotto meglio dettagliate problematiche:

- a. l'istante in data 16 luglio 2013 sottoscriveva un contratto con l'operatore VODAFONE tramite l'agenzia BTrade che prevedeva la migrazione di n. 5 SIM aziendali dal precedente gestore WIND;
- b. il contratto prevedeva, tra le altre clausole, il rimborso per le penali versate a Wind per il recesso anticipato ed il rimborso delle tasse di concessione governativa;
- c. l'utente lamenta che, nonostante i ripetuti solleciti, tali condizioni non siano mai state applicate;
- d. con fax del 28 novembre 2013 e raccomandata a/r del 22 maggio 2014 l'utente richiedeva a Vodafone il rimborso degli addebiti non previsti in contratto e la rettifica della fatturazione, senza ottenere alcun riscontro.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- a) il rimborso delle penali pagate a Wind per euro 400,00 oltre IVA;
- b) il rimborso degli importi pagati per le tasse di concessione governativa pari ad euro 1.291,00

- c) l'applicazione dello sconto previsto in contratto, a titolo di rimborso TCG, per le fatture non ancora pagate.

## **2. La posizione dell'operatore**

Convocato il tentativo di conciliazione avanti al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento, le parti non addivenivano ad alcun accordo.

In data 19 febbraio 2015, con lettera prot. n. 3032, si dava comunicazione dell'avvio di procedimento per la prevista definizione.

Si comunicava, con lettera del 8 aprile 2015, la data dell'udienza per il giorno 28 aprile 2015, poi rinviata al 19 maggio 2014.

Vodafone con memoria depositata in data 23 marzo 2015 comunicava al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento le proprie osservazioni, ribadendo in sostanza la correttezza del proprio operato e rimarcando come le istanze dell'utente fossero sprovviste di documentazione probatoria a supporto, documentazione poi integrata dall'utente a seguito di espressa richiesta da parte di questo Comitato.

All'udienza erano presenti il signor XXX, legale rappresentante di XXX e l'avv. Luca XXX per Vodafone in audio conferenza.

Vodafone a mero titolo conciliativo riconosceva un importo di euro 600,00 che l'utente dichiarava di non accettare.

La procedura di conciliazione terminava, pertanto, senza esiti positivi.

## **3. Motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere accolte come di seguito precisato.

Per quanto concerne la richiesta di rimborso della tassa di concessione governativa, si ritiene corretto riconoscerla, in quanto tale previsione risulta documentalmente dalle condizioni contrattualmente pattuite con contratto di data 16 luglio 2013.

In particolare, per le 5 SIM di cui al contratto, andrà riconosciuta all'utente la complessiva somma di euro 1.291,00, considerando la somma di euro 129,10 per ogni periodo di fatturazione dalla fattura del 5 settembre 2013 a quella di data 8 gennaio 2015, non potendosi ricomprendere le ultime due fatture (del 6 marzo 2015 e 6 maggio 2015) in quanto successive all'avvio del procedimento GU14.

Deve essere altresì riconosciuta all'utente la richiesta di rimborso delle penali versate dall'utente al precedente operatore per il recesso anticipato dal contratto.

Evidente dalla documentazione prodotta come tale condizione sia presente nella proposta contrattuale sottoscritta dall'utente.

La misura della penale da rimborsarsi è pari ad euro 400,00 non potendosi riconoscere l'importo IVA in quanto l'utente è società in nome collettivo e come tale sostituto d'imposta.

Premesso tutto ciò, il Comitato provinciale per le Comunicazioni

## DELIBERA

1. L'accoglimento dell'istanza di XXX nei confronti della società VODAFONE OMNITEL YYY.
2. La società VODAFONE YYY è tenuta a pagare in favore dell'istante i seguenti importi, maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:
  - i. euro 1291,00 (*milleduecentonovantuno/00*) a titolo di rimborso per l'anticipazione della tassa di concessione goernativa;
  - ii. euro 400,00 (*quattrocento/00*) a titolo di rimborso per le penali di recesso anticipato versate all'operatore WIND.
3. La società VODAFONE OMNITEL YYY è tenuta, altresì, a comunicare a questo Comitato provinciale per le Comunicazioni l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.
4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
5. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
6. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* del Comitato provinciale per le Comunicazioni e dell'Autorità ([www.agcom.it](http://www.agcom.it)).

Il Presidente  
- Carlo Buzzi -

